

Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo

> DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI E DELL'UNIONE EUROPEA

Roma,

Alla Mazars Italia S.p.A.

Largo AUGUSTO, 8

20122 Milano

mazarsitalia@pec.it

Oggetto: Lettera commerciale per regolamentare l'affidamento del servizio di prericonoscimento dell'organismo pagatore ARGEA, ai sensi dell'art. 32, comma 14, D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

CIG: 7647651141

PREMESSO CHE

- con lettera 30 agosto 2018 questa Amministrazione ha richiesto a codesta Società un preventivo per l'affidamento del servizio in oggetto specificato;
- con nota acquisita al protocollo con n. 4959 del 24.09.2018, è stata presentata la Vostra offerta, per l'acquisizione del servizio in oggetto,
- con determina 5 ottobre 2018 prot. n. 5188, pubblicata in pari data sul sito di questa stazione appaltante, è stata affidata a codesta Società l'esecuzione del servizio di cui trattasi;
- la <u>spesa complessiva di 35.038,40 euro</u> (trentacinquemilatrentotto/40 euro) al <u>lordo di IVA</u> trova copertura finanziaria sul pertinente capitolo n. 1470/pg 1 del bilancio di previsione di questa Direzione generale per l'anno 2018;

SEGUE LA DISCIPLINA D'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Art. 1. Oggetto e Parti contraenti

- 1. Il Ministero affida a codesta società il servizio di pre-riconoscimento dell'organismo pagatore per la Regione Sardegna (ARGEA) per l'importo complessivo di **euro 28.720,00** oneri della sicurezza compresi ed al netto di Iva pari al 22%.
- 2. La prestazione include tutte le attività necessarie a garantire l'accertamento delle condizioni indicate nell'art. 1, paragrafo 3 comma 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, compresa la relazione finale che, ai sensi del successivo comma 3, deve essere consegnata alla Autorità competente per il rilascio del provvedimento di riconoscimento di organismo pagatore.

- 2. Il Ministero e l'operatore economico regolano il rapporto, col sistema dello scambio di lettere secondo gli usi del commercio, come prescritto all'art. 32, comma 14, del D.lgs. n. 50/2016, come segue:
- a) il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo- Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea (di seguito denominato "Ministero"), con sede in Roma, C.F. 97099470581, nella persona del direttore generale, domiciliato per la carica presso il Ministero in qualità di autorità competente al riconoscimento degli organismi pagatori, ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale 20 novembre 2017;
- b) L'operatore economico, come rappresentato da Olivier Roland Raymond Rombaut, nato a Chatou (Francia), il 25 gennaio 1966, per la sua qualità di legale rappresentante, domiciliato presso la sede della ditta in Largo Augusto n. 8, città Milano, P. Iva 11176691001.

Art. 2 Norme tecniche di riferimento

- 1. L'esecuzione del servizio è regolato dalla presente e dovrà essere conforme alla normativa europea e nazionale attualmente vigente in materia di riconoscimento degli organismi pagatori e all'offerta presentata in fase di negoziazione come acquisita al protocollo della DG PIUE con il n. 4791, in data 13 settembre 2018.
- 2. Con particolare riferimento alla normativa europea e nazionale attualmente vigente in materia di riconoscimento degli organismi pagatori si indicano:
 - le disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;
 - le disposizioni di cui al regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014;
 - le disposizioni di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014;
 - le disposizioni di cui al decreto ministeriale 20 novembre 2017.

Art.3 Durata

- 1. L'efficacia del rapporto contrattuale ha inizio con l'accettazione, da parte dell'esecutore del servizio, dell'incarico da svolgere nel rispetto delle condizioni riportate nel presente atto.
- 2. Ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 20 novembre 2017, la Società quale organismo di audit deve concludere le attività di verifica finalizzate al riscontro delle condizioni previste nella normativa europea necessarie al riconoscimento, entro 90 giorni dalla accettazione dell'incarico di cui al comma 1.
- 3. La prestazione deve essere eseguita tenuto conto di quanto previsto nella lettera di richiesta del preventivo, in modo particolare con riferimento al gruppo di lavoro necessario per garantire il livello minimo di qualità del servizio affidato.

Art. 4 Conclusione del contratto

1. Lo scambio di lettere commerciali, ai sensi di quanto previsto, per gli affidamenti di valore non superiore a 40.000 euro, nell'art. 32 comma 14 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, costituisce conclusione del contratto.

Art. 5 Modalità di esecuzione

- 1. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità dell'atto di cessione.
- 2. L'operatore economico si obbliga ad effettuare direttamente il servizio in oggetto nel rispetto di tutte le clausole e condizioni, nessuna esclusa od eccettuata, contenute nella presente lettera, nonché delle indicazioni impartite dal Ministero.

Art. 6 Corrispettivo

- 1. Il corrispettivo contrattuale è determinato dalla determina a contrarre 5 ottobre 2018 prot. n. 5188, per il servizio di cui trattasi nell'importo di euro **28.720,00**, oneri della sicurezza inclusi ed esclusa Iva.
- 2. Il corrispettivo di cui al comma 1 comprende tutte le attività, i costi complessivi e globali necessari alla corretta esecuzione del servizio di cui trattasi.
- 3. Codesta Società non potrà esigere dal Ministero, per l'esecuzione del servizio oggetto del presente incarico, pagamenti superiori al corrispettivo pattuito; con il pagamento del suddetto corrispettivo, codesta Società si intenderà soddisfatta di ogni sua pretesa.

Art. 7 Obblighi per la tracciabilità dei pagamenti

- 1. In ottemperanza a quanto previsto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, ai fini della tracciabilità dei pagamenti, codesta Società è tenuta a rilasciare la dichiarazione relativa al conto bancario/postale dedicato (o adattato, se già esistente), indicando, nell'allegato modulo di adesione, le persone delegate ad operarvi e obbligandosi a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
- 2. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione contrattuale da parte della stazione appaltante; questa, laddove riscontri l'inadempimento al divieto di cui al presente comma comunicherà per iscritto, tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata a codesta Società l'intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva. In questo caso, il rapporto si intenderà risolto con la ricezione della citata dichiarazione di avvalersi della risoluzione.

Art. 8 Oneri del costo del lavoro e della sicurezza

- 1. Ai fini dell'articolo 95, comma 10, del D.lgs. n. 50/2016, nell'offerta economica l'operatore economico ha indicato i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, che non hanno costituito elemento di ribasso del prezzo, come ivi attestato.
- 2. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui all'art. 30, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del servizio ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016.

Art. 9 Termini e modalità di pagamento

- 1. La verifica del servizio realizzato sarà effettuata entro 30 giorni dal completamento dello stesso.
- 2. L'operatore economico aggiudicatario, dovrà comunicare l'avvenuto completamento del servizio al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: aoo.pocoi@pec.politicheagricole.gov.it.
- 3. Per tale servizio sarà redatto un unico SAL corrispondente allo Stato Finale.
- 4. Laddove nel corso della verifica o dell'istruttoria per la liquidazione emergano irregolarità dal documento unico di regolarità contributiva che non consentano a questo Ministero il pagamento, si attiverà l'intervento sostitutivo, di cui all'articolo 31, comma 3, del d.l. n. 69/2013, convertito in L. n. 98/2013.
- 5. Tutte le fatture dovranno specificare dettagliatamente l'oggetto del servizio a cui si riferiscono, il CIG 7647651141 il numero di impegno comunicato all'aggiudicatario da parte del Ministero, il codice univoco dell'Ufficio: C5E3MC, e il codice fiscale del Ministero: 97099470581.
- 6. Come previsto dal Decreto 3 aprile 2013, n. 55 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche, le fatture devono essere inviate solo in formato elettronico secondo le modalità previste dalla richiamata normativa. Non sono accettate fatture emesse in altra modalità.

Art. 10 Responsabile del procedimento e direttore di esecuzione del contratto

1. Con determina direttoriale 28 agosto 2018 prot. n. 4565 è stato nominato il responsabile del procedimento che, ai sensi del articolo 16 comma 1 del decreto MIT 7 marzo 2018, n. 49, svolge anche l'incarico di direttore dell'esecuzione.

Art. 11 Verifica

1. La verifica di conformità del servizio sarà effettuata dal responsabile del procedimento, entro 30 giorni dalla conclusione del servizio.

Art. 12 Penali

- 1. Per ogni giorno solare di ritardo nel completamento del servizio, non imputabile al Ministero, a forza maggiore ovvero a caso fortuito, sarà applicata una penale pari all' 1 ‰ (uno per mille), del prezzo di aggiudicazione.
- 2. Per ogni irregolarità nelle prestazioni sarà applicata una penale pari all'1‰ (uno per mille) del prezzo di aggiudicazione.

Art. 13 Recesso

1. Ai sensi dell'articolo 1671 del codice civile, il Ministero può recedere dal rapporto in qualunque tempo e fino al termine del servizio. Tale facoltà verrà esercitata per iscritto mediante comunicazione a mezzo raccomandata, che dovrà pervenire all'appaltatore almeno quindici giorni prima della data indicata quale cessazione del rapporto. In tal caso, il Ministero riconoscerà a codesta Società i corrispettivi per i lavori già effettuati.

Art. 14 Risoluzione di diritto

1. Nel caso in cui le prestazioni non siano eseguite nel rispetto di quanto indicato nella lettera di richiesta del preventivo, nell'offerta presentata da codesta società e nel presente atto, il Ministero avrà la facoltà di fissare un termine entro il quale il contraente vi si dovrà conformare.

- 2. In caso di mancato rispetto del suddetto termine, il rapporto si riterrà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, salvo in ogni caso il risarcimento del danno.
- 3. Se una delle prestazioni attinenti alla realizzazione del servizio non sarà eseguita nel rispetto di quanto indicato nella lettera di richiesta del preventivo, nell'offerta presentata da codesta società e nel presente atto, la risoluzione opererà di diritto con una semplice comunicazione scritta del Ministero di volersi valere della clausola risolutiva espressa, come previsto dall'art. 1456 del codice civile.

Art. 15 Responsabilità per infortuni e danni.

- 1. Il Ministero è indenne da ogni e qualsiasi responsabilità per la realizzazione di tutte le prestazioni previste nel presente atto. Per esse unico responsabile è codesta Società che assume a proprio carico anche quelle inerenti a rapporti con il personale dipendente e con terzi, nonché a danni e rischi verso cose e/o persone.
- 2. L'appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, nell'esecuzione del servizio, tanto della Società stessa quanto delle Amministrazioni e/o di terzi.
- 3. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dagli eventuali subappaltatori e subfornitori.

Art. 16 Controversie e foro competente

- 1. Eventuali controversie, che non potessero essere definite a livello di accordo bonario, saranno di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria.
- 2. Il Foro competente è quello di Roma.

Art. 17 Cauzione definitiva

- 1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016, il Ministero ha il diritto di valersi della cauzione così come costituita dall'operatore economico, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del rapporto disposta in danno dell'esecutore.
- 2. Il Ministero ha, inoltre, il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio.
- 3. Il Ministero può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione del servizio.

Art. 18 Trattamento dei dati personali

- 1. Il trattamento dei dati di codesta Società, forniti ai fini dell'espletamento del servizio, sarà finalizzato all'esecuzione del contratto.
- 2. Il trattamento dei dati, per la fase dell'esecuzione del servizio, sarà a cura del responsabile del procedimento, e, per la fase della liquidazione e del pagamento della spesa, sarà a cura del responsabile del servizio competente.

- 3. Il trattamento potrà avvenire con l'utilizzo di procedura anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le suddette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e di collaborazione esterna da parte i responsabili o incaricati del trattamento.
- 4. Alla Società sono riconosciuti il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiedere la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Le richieste dovranno essere rivolte al responsabile del trattamento dei dati personali.

L'operatore economico dovrà comunicare l'accettazione della suddetta disciplina entro 15 giorni dal ricevimento della presente, compilando ed inoltrando, tempestivamente, il modello allegato al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: aoo.pocoi@pec.politicheagricole.gov.it..

Alla data di ricezione della Pec relativa alla citata accettazione avviene il perfezionamento del contratto ai sensi dell'art. 32 comma 14 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

IL DIRETTORE GENERALE

Felice Assenza

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.lgs. n. 82/2005 Firmato